

CORRIT

Allegato alla deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 12 del 27.2.1980

**COMUNE DI SEGONZANO  
(PROVINCIA DI TRENTO)**

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DELLE SPESE  
PER I RICOVERI NELLE CASE DI RIPOSO ED AL RECU-  
PERO TOTALE O PARZIALE DELLE STESSE**

\*\*\*\*\*

## ART. 1

Il Comune di Segonzano nell'ambito delle prestazioni assistenziali erogate in esecuzione di obblighi imposti dalle vigenti norme di legge, o in applicazione di proprie deliberazioni riguardanti i servizi sociali comunali, provvede al ricovero di persone anziane o inabili, appartenenti al Comune stesso per domicilio di soccorso presso Case di Riposo site in Provincia salvo i casi in cui la persona ricoverata o da ricoverarsi, presenti particolari necessità di assistenza, tali da rendere necessario un ricovero diverso, ed all'integrale assunzione dell'onere di pagamento della relativa retta.

## ART. 2

Le domande di ammissione a case di riposo, prescelte dal Comune (o dalla persona richiedente, qualora dichiari e dimostri di poter coprire per intero la retta di degenza) debbono essere presentate all'Amm.ne comunale, corredate da tutta la documentazione idonea a dimostrare lo stato di bisogno e le condizioni economiche del richiedente.

## ART. 3

Il Sindaco di Segonzano, sentito il parere dell'Ente gestore della Casa di Riposo scelta o comunque disponibile ad accordare il ricovero, visto l'esito degli accertamenti sulle condizioni del richiedente ed in adempimento alla decisione della Giunta Comunale, rilascia l'impegnativa di ricovero.

Nei casi di comprovata urgenza il Sindaco potrà rilasciare impegnativa di ricovero prescindendo provvisoriamente dalla conoscenza dell'esito degli accertamenti sulle condizioni economiche del richiedente, salvo successiva ratifica della Giunta Comunale che dovrà comunque essere assunta entro 30 gg. dalla data di emissione dell'impegno.

## ART. 4

Il Comune di assume nei confronti della Casa di Riposo l'onere del pagamento della retta per gli ospiti dallo stesso presentati e muniti dell'apposita impegnativa.

## ART. 5

Il Comune, previo accertamento delle loro condizioni economiche, determina l'ammontare del rimborso dovuto dal richiedente e dai congiunti obbligati ai sensi dell'art. 433 C.C., fino alla concorrenza dell'onere sopportato.

Il richiedente ed i congiunti obbligati devono dichiarare di impegnarsi al versamento del rimborso nella misura e secondo le modalità fissate negli articoli successivi.

Qualora l'ospite non sia in grado di rimborsare personalmente gli oneri sostenuti dal Comune, dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ai sensi dell'art. 433 C.C. e nell'ordine;

- 1.- il coniuge;
- 2.- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3.- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- 4.- i generi e le nuore;
- 5.- il suocero e la suocera;
- 6.- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;

#### ART. 6

Il Comune attuerà tutte le forme procedurali di recupero previste dal succitato art. 433 C.C. anche di ospiti paganti in proprio, che a causa dell'aumento della retta non sono più in grado di far fronte con il proprio reddito al pagamento della stessa.

#### ART. 7

Il richiedente dovrà impegnarsi a pagare alla Casa di Riposo l'intero ammontare dei propri redditi, di qualsiasi natura essi siano, sino alla concorrenza con gli oneri sostenuti dal Comune, il quale ha pure diritto di recuperare, a titolo di rimborso totale o parziale delle rette di ricovero causate in Case di Riposo da persone aventi il proprio domicilio di soccorso in Segonzano le pensioni o altre rendite o assegni, di cui sono titolati. Di eventuali pensioni, rendite o assegni di varia natura (fatta eccezione per la 13<sup>a</sup> mensilità) in godimento dell'ospite del Comune lascia in piena e libera disponibilità al medesimo una quota pari al 30% complessivo della pensione minima INPS sociale. In tutti i casi restano inesigibili le pensioni per le quali la legge non ammette il rimborso.

#### ART. 8

Nell'eventualità che l'interessato non sia titolare di redditi, ovvero gli stessi non risultino sufficienti al rimborso integrale della retta di soggiorno, il medesimo, qualora risulti proprietario di beni immobili, dovrà fornire idonee garanzie per il pagamento della stessa.

Costituiscono garanzie:

- la cessione di beni immobili mediante istituzione di vitalizio;
- la costituzione di ipoteca volontaria su beni immobili.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Comune acquisisce tali garanzie e dispone per la stima asseverata degli immobili tramite l'Ufficio Tecnico Comunale o tecnico qualificato di fiducia. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre di avvalersi delle modalità previste dalla legge vigente in ordine alla rivalsa coattiva sui beni mobili ed immobili secondo l'ordine del citato art. 433 del C.C..

## ART. 9

Nel caso di iscrizione ipotecaria su beni immobili, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili al 31/12 di ogni anno per la parte maturata. Nel pagamento di eventuali crediti vantati dal Comune potranno sostituirsi gli eredi entro il termine sopraindicato. L'iscrizione ipotecaria potrà essere cancellata nel momento in cui l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitisi, avranno versato alla Tesoreria Comunale l'intero valore dei crediti vantati dall'Amministrazione comunale.

## ART. 10

Qualora l'ospite non sia in grado di rimborsare personalmente gli oneri per lui sostenuti dal Comune, dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ai sensi del citato art. 433 C.C., secondo l'ordine previsto dal detto articolo. Se anche i redditi del primo obbligato non risultano sufficienti, con lui concorrono o a lui si sostituiscono i congiunti ulteriormente obbligati e sempre in proporzione ai redditi posseduti, fino all'esaurimento di tutti gli obbligati. Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con dichiarazione scritta con firma autenticata.

## ART. 11

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi del succitato art. 433 C.C., dovranno impegnarsi al rimborso della retta in sostituzione od anche insieme con la persona ospitata, nella seguente misura:

- fino ad un reddito di L. 3.000.000= cumulabile con quello dei familiari conviventi e tenuti all'obbligo degli alimenti verso la persona ospitata, non è dovuto alcun rimborso;
- con un reddito superiore ai tre milioni, la retta sarà calcolata con aliquota progressiva come dalla tabella allegata.

L'allegata tabella è valida fino al 31.12.1986, salvo proroga o eventuale modifica successiva.

Ai fini della quantificazione della quota di oneri imputabile, si tiene conto del reddito imponibile annuo percepito, accertato d'ufficio e diminuito:

- di L. 600.000 per il capofamiglia e per ogni persona con esso convivente o a carico dell'obbligato al pagamento che non presta attività lavorativa;
- del 100% della pignone, accertata da regolare contratto di locazione. Le persone obbligate, che percepiscono l'assegno familiare erogato dall'INPS o trattamenti assimilabili, per congiunto ospitato ovvero ne abbiano diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l'intero trattamento assistenziale percepito in aggiunta alle quote di cui al 1° comma.

## **ART. 12**

Il Comune si riserva di accertare in qualsiasi momento e con i mezzi che riterrà opportuno la veridicità delle denunce relative ai redditi dell'ospite e dei congiunti obbligati ai sensi dell'art. 433 C.C.

## **ART. 13**

E' facoltà del Comune aggiornare in qualsiasi momento l'ammontare delle quote di contribuzione determinate a carico del richiedente e dei congiunti obbligati ex art. 433 C.C., qualora mutino le condizioni economiche inizialmente accertate.

## **ART. 14**

Le norme del presente regolamento entrano in vigore nel 16° giorno dopo la pubblicazione ai sensi dell'art. 52 del T.U.LL. RR.O.C. nella Regione Trentino A.A. approvato con D.P.G.R. 19.1.1984 n. 6/L.

\*\*\*\*\*

TABELLA.

ALLEGATA

SEGONZANO

al netto delle unioni milioni	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Coefficiente ANNUO	Riparto MENSILE	RETTA RENALE COMPLESSIVA	
ndu	%	3																						30.000.-	2.500.-	20.500
o	%	6																						60.000.-	5.000.-	70.500
o	%	9																						90.000.-	7.500.-	15.000
lo	%	12																						120.000.-	10.000.-	25.000
o	%	15																						150.000.-	12.500.-	37.500
mo	%	18																						180.000.-	15.000.-	52.500
vo	%	21																						210.000.-	17.500.-	70.000
o	%	24																						245.000.-	20.416.-	90.416
o	%	28																						280.000.-	23.333.-	113.749
cusimo	%	315																						315.000.-	26.250.-	139.999
cusimo	%	35																						350.000.-	29.166.-	169.165
ccesimo	%	385																						385.000.-	32.083.-	201.248
ordiclusimo	%	42																						420.000.-	35.000.-	235.248
licessimo	%	455																						455.000.-	37.916.-	274.164
cesimo	%	49																						490.000.-	40.833.-	314.997
sceltesimo	%	53																						530.000.-	44.166.-	359.163
llusimo	%	57																						570.000.-	47.500.-	406.663
novicesimo	%	61																						610.000.-	50.833.-	457.496
esimo	%	65																						650.000.-	54.166.-	511.662
mesimo	%	69																						690.000.-	57.500.-	569.162
duesimo	%	73																						730.000.-	60.833.-	629.997
																								970.000		

IL PRESENTE REGOLAMENTO VENNE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27 FEB 1986 N. 12

IL CONSIGLIERE DESIGNATO  
- Folgheraiter Alessandro -



IL SINDACO


Benedetti Armando  
*senatore Repubblica*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Ferrari dr. Luciano -

---

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL  
AL 08 MAR 1986 OPPOSIZIONE.

28 FEB 1986



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Ferrari dr. Luciano -

---

ESTREMI DI APPROVAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

26/6/1986 SA 5-4° 3371/1-R

---

RIPUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 08/03/1986  
AL 14/03/1986 Ab. 58 TULLEROC

IL

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Ferrari dr. Luciano -